

Circolare n.14
5 maggio 2020

SINTESI

Nuove dichiarazioni di intento

Con il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020](#) sono state finalmente individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-septies del decreto Crescita alla disciplina delle **dichiarazioni d'intento**.

L'Agenzia ha aggiornato anche il **modello** di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle **dichiarazioni di intento**, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Con le norme in vigore da inizio anno, infatti, la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore.

A seguito delle disposizioni introdotte dal **D.L. 34/2019 (decreto Crescita)**, ora è previsto che, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che *"l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica"*.

Cosa forse più importante, è che è stato soppresso il periodo che prevedeva che *"la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ..."*.

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il [Provvedimento AdE del 27/02/2020](#) ha stabilito che dal 2 Marzo saranno messi a disposizione dei fornitori, nel proprio cassetto fiscale, i dati completi della dichiarazione d'intento del cessionario, per il quale viene eliminato l'obbligo di consegna della stessa al fornitore.

Si dispone inoltre:

- L'obbligo di annotazione sulla fattura degli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invece di data e numero;
- L'abolizione dell'obbligo di annotazione della dichiarazione d'intento in appositi registri sia per il fornitore sia per il cessionario;

- L'abolizione della consegna in dogana del documento cartaceo;
- L'abolizione del riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute nel quadro VI della propria dichiarazione annuale IVA;
- L'aggiornamento del modello di dichiarazione d'intento per eliminare il numero e data dichiarazione.

Allegato

 [Provvedimento AdE del 27/02/2020](#)